

DECIMA LEZIONE

IL PROCESSO CIVILE

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dal codice civile:

art. 157 Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

art. 320 Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra novennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

art. 346 Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76] o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

art. 447 Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

art. 949 Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.

art. 950 Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

art. 1372 Efficacia del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

art. 2367 Convocazione su richiesta di soci

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

art. 2818 Provvedimenti da cui deriva

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

art. 2907 Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Dal codice di procedura civile:

art. 69 Azioni del pubblico ministero

Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.

art. 70 Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

- 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
- 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
- 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
- [4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;]
- 5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

art. 71 Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

art. 96 Responsabilità aggravata

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

art. 99 Principio della domanda

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

art. 310 Effetti dell'estinzione del processo

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

art. 720 Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

art. 737 Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

art. 738 Procedimento

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice può assumere informazioni.

art. 739 Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.

art. 740 Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere.

art. 741 Efficacia dei provvedimenti

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

art. 742 Revocabilità dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

art. 742-bis Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardano materia di famiglia o di stato delle persone.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 19179 del 19 luglio 2018

in tema di: *azione di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -
Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(... *omissis* ...)

Svolgimento del processo

1. La vicenda che oggi viene a definizione trae origine da fatti che risalgono al (...), allorché L.V.R. convenne in giudizio i coniugi G.S. e M.G. per ottenere il riconoscimento del diritto reale di abitazione, dagli stessi concessole con scrittura privata del 1989, relativo ad un immobile acquistato per 4/5 dai coniugi M. e per 1/5 dalla L.V.. Nell'ambito di tale giudizio, la G. disconosceva come propria la firma apposta alla scrittura. Il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, con sentenza n. 233/2000, accoglieva la domanda. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 734/2004, rigettava l'appello proposto avverso tale sentenza dalla G..

2. Nel 2005 la L.V. intentava una nuova azione giudiziaria nei confronti dei M. per sentirsi riconoscere l'esistenza di un credito pecuniario, relativo al riparto di spese di ristrutturazione di un immobile di cui i M. erano nudi proprietari e la L.V. usufruttuaria.

3. Nel 2006, L.V.R. conveniva in giudizio G.S. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza "di tutti i (superiori) procedimenti, accadimenti, espressioni sgradevoli e diffamatorie, false e caluniose, (che si protraggono ancora oggi...)", con cui la G. "ha leso la dignità, l'onestà e l'immagine della sig.ra L.V.R., causando un notevole aggravamento delle condizioni psico-fisiche della L.V. medesima con molteplici sofferenze psichiche". Assumeva in particolare che, nei corsi dei precedenti giudizi, la G. le avrebbe rivolto frasi ingiuriose accusandola di aver concordato fraudolentemente con il M. (che si era costituito senza nulla opporre in merito alla richiesta della L.V.) di usurpare parte dei propri beni e che la sua complessiva strategia processuale, di strenua quanto inutile resistenza ad ogni domanda legittimamente proposta dalla L.V. fosse giustificata solo da animosità nei suoi confronti a seguito della separazione personale intervenuta nel (...), dal M., il quale viceversa non aveva resistito alle domande. Si costituiva G.S., chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU, la quale riscontrava che la L.V. era affetta da depressione cronica grave, quale esito di una forma depressiva cronica preesistente, ma riacutizzatasi a causa dell'atteggiamento oppositivo mantenuto nei suoi riguardi dalla G.; e che la stessa aveva riportato, a causa di ciò, un danno biologico permanente della non trascurabile misura del 15,5%. Il Tribunale dichiarava però improponibile la domanda risarcitoria, sul presupposto che la competenza a decidere sulle richieste risarcitorie per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinnanzi all'autorità giudiziaria spetti solo al giudice della causa nell'ambito della quale essi siano stati depositati.

4. Contro la sentenza n. 865/2014 del Tribunale di Catania proponeva appello L.V.R., rappresentando che la sua attuale pretesa risarcitoria per le azioni processuali in pregresso intentate dalla e verso la G. in realtà non si riferiva alle sole espressioni da quest'ultima utilizzate negli scritti difensivi.

5. La Corte d'appello, dopo aver invitato le parti a discutere i profili di ammissibilità dell'appello, rigettava il gravame con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. In particolare, la Corte affermava che la domanda ex art. 2043 c.c., anche laddove interpretata non - in senso restrittivo - come volta a sanzionare l'uso di espressioni offensive nei pregressi giudizi, ma invece - più in generale - come volta a sanzionare l'abuso della stessa proposizione di quelle azioni giudiziali (con cui la controparte si ostinava a negare la verità dei fatti), doveva comunque essere fatta valere nell'ambito di ciascuno di quei procedimenti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto il fatto costitutivo di tale responsabilità consisteva proprio nella violazione del dovere di lealtà della controparte. Aggiungeva che, se in linea di principio tale norma non esaurisce in sé l'intera disciplina della responsabilità civile - la quale può fondarsi anche sulla regola generale dell'art. 2043 c.c., di cui costituisce speciale applicazione, essa va comunque sempre applicata a meno che l'accertamento che il giudice sia chiamato a compiere abbia ad oggetto un fatto diverso da quello dei giudizi a quo. La sentenza qui impugnata concludeva affermando che nel caso di specie l'abusività della condotta avversaria avrebbe potuto esser azionata solo all'interno dei singoli procedimenti, e non all'esterno di essi, perché il fatto costitutivo della responsabilità, allegato dalla L.V., era integrato dalla violazione del dovere di lealtà processuale da parte della sua controparte, che si sarebbe tradotto nella proposizione di azioni emulative.

6. Contro la sentenza n. 460/2015 della Corte d'appello di Catania, depositata il 16.3.2015, propone ricorso per Cassazione, con tre motivi, L.V.R..

Resiste con controricorso G.S.

Motivi della decisione

(... omissis ...)

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2043 e 89 c.c. in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all'art. 112 c.p.c. sotto un duplice profilo: la diversità del fatto costitutivo posto a base della decisione, rispetto a quello allegato in domanda e l'omessa pronuncia su una parte essenziale della domanda, danno biologico e profili di danno connessi e conseguenti. Denuncia altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Lamenta che la Corte d'appello abbia fondato la decisione di rigetto non sull'interpretazione complessiva della domanda, ma sulla sua parziale e riduttiva ricostruzione, in punto di fatto; che abbia pertanto sostituito alcuni elementi della causa pretendendo a quelli complessivamente, logicamente e causalmente collegati, quali formulati nella domanda introduttiva del giudizio e dibattuti; e che, di conseguenza, una tale ricostruzione della domanda (fatto costitutivo) - parziale e riduttiva, in quanto avrebbe sostituito la parte al tutto - violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), perché avrebbe condotto ad una pronuncia basata su un fatto costitutivo della domanda del tutto diverso da quello allegato.

Osserva come l'erroneità della sentenza impugnata si evinca agevolmente dal senso letterale delle parole contenute nell'atto di appello e dal significato attribuibile alla domanda; e come l'interpretazione della domanda, quando (come nel caso di specie) abbia determinato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non dia luogo ad un vizio di fatto, ma invece ad un *error* in procedendo, in quanto tale sindacabile nel giudizio di Cassazione.

Lamenta, in particolare, che la domanda proposta non fosse volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla L.V. dalla G. in conseguenza della mera offensività e lesività delle espressioni utilizzate in ciascuno dei due procedimenti singolarmente considerati (ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1); né del ritardato accertamento della verità e ritardato conseguimento del bene della vita, da risarcire ex art. 96 c.p.c., comma 3 (sia perché quest'ultima norma non sarebbe applicabile *ratione temporis*, sia perché l'interesse giuridico tutelato dall'art. 96 c.p.c. sarebbe diverso da quello azionato con la domanda risarcitoria della L.V.).

Osserva come, viceversa, l'insieme delle plurime e reiterate condotte processuali della G. sia tale da

costituire un abuso del diritto e del processo, il quale sarebbe stato piegato al perseguimento di finalità meramente emulative e defatigatorie, motivate dall'avviata separazione dal coniuge, col quale aveva sottoscritto gli atti negoziali - oggetto della causa - in favore della L.V.; e come le suddette condotte, complessivamente considerate, abbiano causato nel tempo i profili di danno (biologico, esistenziale, d'immagine e morale) costituenti lo specifico interesse giuridico azionato dalla L.V., rappresentando e costituendo la specifica e complessa causa petendi della sua domanda risarcitoria. Lamenta che, per tale ragione, la domanda fosse proponibile al di fuori ed anche dopo la conclusione dei singoli processi in cui le espressioni offensive furono formulate, in quanto la tipologia di danni denunciata si produsse nel tempo e si manifestò successivamente all'insieme delle vicende processuali.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 89 c.p.c. e art. 2043 c.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. nonché la violazione dell'art. 360 c.p.c.

Sostiene che, alla regola per cui la competenza per la liquidazione del danno spetta allo stesso giudice dinanzi al quale si è svolto il giudizio in cui sono state usate le espressioni offensive, si debba derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere sulla domanda di risarcimento. Osserva come ciò accada, per quel che interessa nel caso di specie, quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente dinanzi al Giudice di merito; e che in ipotesi siffatte l'azione possa essere legittimamente proposta dinanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, atteso che la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana e quindi l'antigiuridicità dei comportamenti previsti dalle norme suddette non si esaurisce nell'ambito del processo.

Lamenta che l'azione risarcitoria de qua fosse certamente proponibile in relazione alle espressioni ingiuriose e diffamatorie contenute negli scritti difensivi conclusivi delle procedure giudiziarie; e che, di conseguenza, la sentenza impugnata sia illegittima per aver immotivatamente omesso di valutare, ai fini risarcitori, il contenuto - offensivo e diffamatorio - degli scritti difensivi conclusivi stessi.

Parte ricorrente osserva conclusivamente come una corretta ricostruzione della domanda quale conseguenza di tutte le condotte processuali complessivamente considerate, causative di danni morali, connaturati da un disagio psicologico, danni esistenziali, danni biologici e all'immagine, avrebbe dovuto condurre senz'altro all'accoglimento della domanda stessa; che, non essendovi di tutto questo alcun cenno nella sentenza impugnata, sussista il denunciato vizio di omessa pronuncia su parte essenziale della domanda - danno biologico e profili di danno connessi e conseguenti - in violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché i vizi di decisione non fondata sulle prove proposte dalla parte e di omessa valutazione delle prove, di cui rispettivamente agli artt. 115 e 116 c.p.c.; e che la Corte d'appello neppure avrebbe adeguatamente motivato la propria interpretazione parziale e riduttiva della domanda attorea.

I motivi 2 e 3 possono essere congiuntamente esaminati in quanto pongono una questione unitaria, che si specifica nei rilievi dei due motivi: ovvero, se, in caso di plurime condotte che si traducano nell'agire o resistere in più di un giudizio nei confronti di una medesima persona, assumendo linee difensive inutilmente defatigatorie, o tenendo una condotta processuale ingiuriosa, sia ammissibile, ed in quali limiti, la proposizione di un'azione generale di responsabilità civile nei confronti del danneggiante, ovvero se la condotta processuale scorretta del danneggiante possa esser fatta valere solo all'interno dei singoli giudizi, proponendo la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c. e, quanto alle espressioni ingiuriose, chiedendo la condanna del responsabile alla cancellazione di esse, ex art. 89 c.p.c. Preliminarmente, il terzo motivo risente in parte di un deficit di autosufficienza, laddove la ricorrente si limita ad affermare che le espressioni ingiuriose della G. siano comprese negli atti difensivi finali di questa, e di conseguenza non avrebbero potuto essere denunciate se non in un giudizio successivo: la ricorrente non riporta affatto quali siano queste espressioni offensive, né tanto meno indica con precisione verificabile la loro collocazione negli atti.

La questione posta dal ricorso è di recente stata esaminata e risolta dalla sentenza n. 25862 del 2017 che ha affermato il seguente principio di diritto: "L'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato

l'abuso, ove il danneggiato allegghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante". Si intende in questa sede richiamare e dar continuità alle recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità sopra richiamate, che non conducono però all'accoglimento del ricorso.

La suddetta sentenza non si è discostata dal principio sopra enunciato.

La sentenza impugnata ha, condivisibilmente, delineato uno spazio autonomo di utilizzabilità dell'azione generale di responsabilità civile anche a fronte di comportamenti caratterizzati dall'aver avventatamente agito o dall'aver ingiustificatamente e pervicacemente resistito in giudizio, scisso dalla proposizione dell'azione processuale di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, ma, richiamando la sentenza citata, ma ha sottolineato che l'ambito di legittima proponibilità della domanda risarcitoria in via autonoma è circoscritto alle situazioni in cui esista un apprezzabile interesse alla proposizione autonoma dell'azione, ed ha escluso, con giudizio in fatto non rinnovabile in questa sede, che nel caso di specie, sulla base delle domande proposte e dei fatti allegati, un tale apprezzabile interesse, atto a giustificare l'autonoma proponibilità della domanda, fosse configurabile.

La sentenza impugnata ammette, sebbene pur sempre con un rapporto di eccezione rispetto alla regola, l'ammissibilità di una azione risarcitoria autonoma in taluni casi (che individua in quelli in cui l'accertamento che il giudice sia chiamato a compiere abbia per oggetto un fatto diverso da quello dei giudizi a quo). Ciò premesso, essa rigetta l'appello (confermando la pronuncia di primo grado di improponibilità dell'autonoma domanda risarcitoria) escludendo che nel caso di specie fosse giustificata l'autonoma proposizione della domanda, giacché il fatto costitutivo allegato a fondamento della responsabilità processuale della G. era dalla L.V. stato indicato esclusivamente nella violazione del dovere di lealtà processuale, che aveva indotto, nei due precedenti giudizi, la controparte a resistere pervicacemente pur essendo consapevole della fondatezza della domanda altrui.

Infine, la decisione d'appello ha negato, sulla base della formulazione della domanda come originariamente proposta dalla L.V. (che si era limitata a richiamare le due cause precedenti e le non meglio precisate espressioni diffamatorie utilizzate dalla G.), che la pur infondata resistenza in giudizio della parte, eventualmente accompagnata da espressioni sgradevoli nei confronti della controparte, ripetuta in più di una causa, fosse di per sé idonea a giustificare l'autonoma proposizione di una domanda risarcitoria fondata sulla mala fede processuale.

L'affermazione non appare errata.

Nella più recente ricostruzione di legittimità, il fondamento della previsione normativa di cui agli artt. 96, commi 1 e 2, che impongono di regola la proposizione dell'azione per responsabilità processuale all'interno dello stesso processo in cui si è prodotto il comportamento scorretto è individuato, più che nella competenza funzionale del giudice adito, in ragioni di economia processuale, peraltro dotate di un preciso fondamento costituzionale nel principio del giusto processo. La proposizione di una autonoma azione risarcitoria, volta a sanzionare il comportamento processuale scorretto di una delle parti, e la conseguente deviazione dal principio dell'economia processuale, può giustificarsi, con accertamento riservato al giudice del caso concreto, qualora si allegghi l'esistenza di un interesse specifico a ciò, che può consistere anche nell'indicare l'esistenza di una strategia emulativa complessiva, che leghi l'una causa all'altra consentendone una lettura coordinata in termini di abuso del processo e che valorizzi il complessivo comportamento processuale ostativo come causa di un danno.

In altri termini, la proposizione di più azioni per uno stesso fatto, o di più azioni nei confronti di una medesima persona, o anche la pervicace resistenza in giudizio a fronte di più azioni proposte da una medesima persona, potrebbe giustificare la proposizione di un'azione risarcitoria scissa dai singoli giudizi e che ad essi faccia riferimento come elementi della fattispecie, qualora si assuma l'esistenza di un vero e proprio abuso del processo. In questo caso, comportamenti processuali (non giustificati che dalla volontà di ostacolare il conseguimento di una posizione giuridica più favorevole, o

l'indisturbato godimento di un diritto) che, ove autonomamente considerati potrebbero non superare la soglia del legittimo esercizio del diritto di difesa, ove letti congiuntamente come componenti di un unico disegno emulativo, consentirebbero di far emergere una autonoma ed unitaria fattispecie di danno.

Nel caso di specie, solo dalla formulazione del ricorso emerge una lettura complessiva dei singoli comportamenti processuali che trascende i singoli giudizi e si pone come unitaria strategia processuale volta a produrre un effetto meramente emulativo sulla ricorrente e ad agire come moltiplicatore del disagio connesso alla necessità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti fino ad essere causa unitaria del sorgere di un vero danno biologico. La conferma in appello della pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria autonoma in quanto non giustificata da uno specifico interesse che trascendesse dalla possibilità di esercitarla all'interno dei singoli giudizi non appare pertanto viziata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2018